



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Il Consiglio presbiterale: un esempio di sinodalità in regime diocesano

MARCO FIORENZO NOGARA

La codificazione del 1983 ha introdotto nell'ordinamento ecclesiale un istituto giuridico composto esclusivamente da presbiteri, la cui presenza è prescritta per ogni Chiesa particolare. Si tratta del Consiglio presbiterale: un organismo di natura consultiva avente il compito di coadiuvare il vescovo diocesano nel governo pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.

Nel presente studio tre sono le questioni che cercheremo di affrontare. Anzitutto liberare questo organismo da ogni possibile fraintendimento, cogliendone la natura e l'originale identità. Segue una riflessione sull'agire di questo istituto, individuando i momenti in cui il successore degli apostoli necessita del suo intervento. Un breve accenno al concetto di *in regime diocesano* potrebbe offrire spunti per rispondere a una domanda/provocazione: ha senso parlare di partecipazione nel governo pastorale del vescovo quando viene riconosciuto "soltanto" un compito consultivo? Un'attenta indagine sull'intrinseco legame tra vescovo e presbiterio potrà offrire qualche spunto per una risposta ragionevole.

Il lavoro non ha la pretesa di esaurire la trattazione dell'argomento, piuttosto fornire a chi legge qualche elemento per una ricerca sulle ragioni per cui il vescovo diocesano è tenuto a sentire – in alcune circostanze – il parere del suo presbiterio e, allo stesso tempo, il senso e le garanzie oggettive di questa collaborazione e partecipazione nel governo della Chiesa¹.

¹ Interessante notare che il Legislatore utilizza il termine "partecipazione" nel CIC anzitutto per prescrivere il dovere di ogni fedele di concorrere alla missione della Chiesa e solo successivamente per descrivere l'agire. Cf. Cann. 204 § 1 e 16. Per ulteriori rilievi si rinvia a MANLIO MIELE, *Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina*, CEDAM, Padova 2004, p. 45.

1. Cenni sull'origine del Consiglio presbiterale

Il *Codex iuris canonici* promulgato nel 1983 dedica alcuni canoni del Libro II al Consiglio presbiterale², un *coetus* di sacerdoti a cui il legislatore supremo affida il compito di coadiuvare il vescovo nel governo della diocesi per il bene pastorale di quella determinata porzione di popolo di Dio. Il can. 495 descrive questo *consilium* come *senatus episcopi*, rappresentante il presbiterio della diocesi o – trattandosi di un territorio di missione nei primi stadi di organizzazione della cura pastorale³ – del vicariato o della prefettura apostolica; e ne prescrive la costituzione all'interno di ogni Chiesa particolare. La stessa denominazione scelta dal Supremo Legislatore veicola una determinata modalità di coinvolgimento nell'azione ecclesiale dei presbiteri, ponendo una distinzione rispetto ad altre forme quali ad esempio il Collegio dei consultori⁴.

Il Consiglio presbiterale nasce come tale solo dopo il Concilio Vaticano II⁵, eppure è possibile ravvisare la sua esistenza già in epoca apostolica⁶. Il paradosso espresso impone a chi si accinge a ricostruire la storia di questo istituto di intrecciare in modo armonico due differenti linee di ricerca e di lettura: una che potremmo definire linea della discontinuità e una della continuità. Con la prima, evidente nell'origine prossima di questo organismo presbiterale, sarà possibile far emergere la sua totale novità, con la seconda invece risulterà evidente la connaturale familiarità di questo *coetus* con la prassi e la vita della Chiesa dei primi secoli.

Anzitutto l'origine prossima. Il codice piano-benedettino prevedeva al can. 391 un collegio di chierici denominato *capitulum canonicorum cathedra-*

² Cann. 495-501 CIC.

³ Can. 371 § 1 CIC.

⁴ Can. 502 CIC. Nel citato volume di Miele è possibile trovare un approfondimento circa la poliedricità del termine *collegium*, sia attraverso la ricostruzione di un percorso storico sullo sviluppo degli istituti ecclesiali collegiali, sia con puntualizzazioni di natura semantica. MANLIO MIELE, *op. cit.*, 47-57. Ulteriori considerazioni in ID., *Papa Francesco e gli sviluppi recenti del metodo sinodale*, nel vol. *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI-ANNA SAMMASSIMO, Vita e Pensiero, Milano 2015, pp. 317-345, in particolare pp. 321-325.

⁵ La denominazione di *consilium presbyterale* compare per la prima volta nel 1966 con il motu proprio *Ecclesiae sanctae* del beato Paolo VI, mentre la previsione di questo organismo è frutto del dibattito conciliare, in particolare del decreto *Prebyterorum ordinis* del 1965.

⁶ VINCENZO FAGIOLÒ, Il «consilium presbyterale», nel vol. *Miscellanea. Diritto canonico e pastoraltà*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 2001, pp. 365-366. TADEUSZ PIERONEK, *Natura e funzioni del Consiglio presbiterale*, in *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesano e parrocchiali*, in *La synodalité: La participation au gouvernement dans l'Eglise. Actes du VII^e congrés international de Droit canonique, Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990*, in *L'année canonique. Hors série*, II, 1992, p. 693.

le, descritto dal legislatore come *senatus et consilium episcopi*, avente oltre alle finalità proprie relative al culto, anche il compito di aiutare il vescovo nel governo della diocesi. Durante l'assise conciliare venne riconosciuta la crisi di questo collegio, non più rispondente alle mutate esigenze dei tempi⁷, e insieme si consolidò la domanda di un “*verum senatum, ex omni genere sacerdotum formatum et omnem realitatem dioecesanam vere repraesentantem – qui [Episcopum] adiuvet in gubernio Ecclesiae localis*”⁸. In poco più di un anno la riflessione circa la creazione di un istituto che potesse incarnare questa necessità si tradusse in un'indicazione esplicita affinché si costituisse, «nella forma e secondo norme giuridiche da stabilire, [un *coetus seu senatus* di sacerdoti] in rappresentanza del presbiterio, il quale con i suoi consigli possa aiutare efficacemente il vescovo nel governo della diocesi»⁹.

I padri conciliari poterono vedere realizzato questo organismo consultivo già prima del completamento dei lavori di revisione del Codice di diritto canonico: il 6 agosto 1966 infatti, promulgando le norme per l'applicazione di alcuni decreti conciliari, Paolo VI, *ad experimentum*, fornì alla Chiesa alcune linee per la costituzione dei primi consigli presbiterali, “*senza sancirne definitivamente la natura giuridica*”¹⁰. Il Pontefice offrì una definizione essenziale, individuandone le finalità e le competenze. L'obbligatorietà venne nuovamente ribadita qualche anno dopo con la lettera circolare *Presbyteri sacra* della Sacra Congregazione per il Clero, inviata dal dicastero romano a tutte le conferenze episcopali¹¹.

L'istituzione del Consiglio presbiterale venne salutata da molti canonisti come una “reale novità”¹², mentre ad altri parve eccessivo esprimersi in questi termini. Secondo Arrieta, ad esempio, questa nuova struttura non veniva a colmare un vuoto nell'ambito del governo della diocesi, in quanto già *Presbyterorum ordinis* individuava un gruppo di sacerdoti che potesse-

⁷ Cf. interventi dei padri conciliari raccolti negli *Acta Synodalia*, vol. III, pars IV, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1974, ripresi in GIACOMO INCITTI, *Il consiglio presbiterale. Alle origini di una crisi*, EDB, Bologna 1996, pp. 10-12.

⁸ EDUARDO PIRONIO, *Animadversiones scripto exhibitae quoad schema de vita et ministerio sacerdotali*, in *Acta Synodalia*, vol. III, pars IV, p. 626. Le osservazioni del Pironio furono sottoscritte da altri otto vescovi.

⁹ PO 7: EV 1/1264.

¹⁰ PAOLO VI, *motu proprio Ecclesiae sanctae*, 6 agosto 1966: EV 2/752-913, in particolare EV 2/782-793.

¹¹ SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, *Litterae circulares ad Praesides Conferentiarum Episcopaliū Presbyteri sacra de Consiliis presbyteralibus iuxta placita congregationis plenariae*, 10 ottobre 1969: EV 3/2449-2476.

¹² Ad esempio il card. V. Fagiolo, poi responsabile del Consiglio per l'Interpretazione dei testi legislativi, in VINCENZO FAGIOLO, *op. cit.*, p. 367.

ro integrare il capitolo dei canonici, con lo scopo di coadiuvare il vescovo, perfezionando e adeguando alle circostanze e alle necessità dell'epoca gli organismi già esistenti¹³. L'accento è posto quindi sulla continuità rispetto alla vita della Chiesa. Molteplici sono le testimonianze relative all'epoca apostolica quando i presbiteri, quasi come un senato attorno agli apostoli (dove appaiono sempre collettivamente), li coadiuvavano nel momento in cui si dovevano prendere delle decisioni di maggiore importanza¹⁴. Indizi a sostegno di questa lettura si trovano negli scritti di Ignazio di Antiochia, di Clemente Romano, di Policarpo di Smirne e di Cipriano. Quest'ultimo in una lettera rivolta ai suoi collaboratori testimonia l'aiuto offerto dai presbiteri all'attività pastorale del vescovo. Il discepolo di Tertulliano scrive addirittura: "*nihil sine consilio vestro*"¹⁵. I presbiteri vengono descritti non soltanto come esecutori delle direttive del vescovo nell'ambito dell'annuncio e dei sacramenti, ma ricoprono, nel senso più ampio, un ruolo nell'azione pastorale all'interno della Chiesa, estendendo il proprio influsso sulle decisioni prese dal vescovo¹⁶.

Il Consiglio presbiterale ha conosciuto una rapida fortuna, sebbene non sia stato esente da fasi di crisi causate principalmente dall'errata comprensione dell'istituto o delle competenze dello stesso, così come da fraintendimenti circa la composizione o il rapporto con il vescovo. Il pericolo maggiore è consistito infatti nella lettura mondana di un organismo squisitamente di natura ecclesiale¹⁷. Si è tentato di ridurlo a strumento sindacale posto a

¹³ JUAN IGNACIO ARRIETA OCHOA, *El regimen juridico de los consejos presbiteral y pastoral*, in *Ius canonicum*, n. 21, 1981, pp. 571-572.

¹⁴ Basti ricordare il Concilio di Gerusalemme, dove il presbiterio di Gerusalemme partecipa, insieme agli apostoli, alla soluzione della controversia riguardante la circoncisione dei neofiti e il rapporto con la legge di Mosé (At 15,2-24). Cf. ERIO CASTELLUCCI, *Il ministero ordinato*, Queriniana, Brescia 2002, p. 63. AGOSTINO MONTAN, *La Chiesa Particolare. Strutture e missione*, Scuola Tipografica S. Pio X, Roma 2007, pp. 143-148.

¹⁵ TULLIO CITRINI, *Presbiterio e presbiteri. I. La vivacità degli inizi (I-III secolo)*, Ancora, Milano 2010, p. 212.

¹⁶ Padre Agostino Montan ricorda che "*i vescovi chiamano spesso i membri del presbiterio con l'appellativo di "co-presbiteri", segno che si sentivano parte di uno stesso organo*". AGOSTINO MONTAN, *op. cit.*, p. 145. EUGENIO CORECCO, *Il vescovo, capo della Chiesa locale, protettore e promotore della disciplina locale*, nel vol. *Ius et communio. Scritti di diritto canonico*, a cura di GRAZIANO BORGONOVO-ARTURO CATTANEO, Piemme, Casale Monferrato 1997, I, p. 331. Pubblicato anche in *Concilium*, n. 4, 1968, pp. 106-121.

¹⁷ "*L'esistenza dei presbiteri attorno al Vescovo, infatti, non deriva da semplici motivi di ordine funzionale, quasi che il Vescovo da solo non fosse in grado di esercitare tutti i compiti attinenti al suo ufficio, ma da motivi ecclesiologici*". EUGENIO CORECCO, *Sinodalità e partecipazione nell'esercizio della «Potestas sacra»*, nel vol. *Ius et communio*, cit., p. 140. LIBERO GEROSA, *Il governo: fra Chiesa cattolica e cultura democratica*, nel vol. *Memorie scientifiche, giuridiche, letterarie*, a cura dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, Serie VIII, vol. VII, fasc. II, 2004, pp. 587-589.

tutela dei diritti dei sacerdoti¹⁸, così come non sono mancate istanze volte a strumentalizzarlo in funzione di una logica di potere, in nome di una presunta «democratizzazione» della Chiesa o, al contrario, per paura di perdere il potere stesso¹⁹.

Una parola inequivocabile a tale proposito è stata recentemente espressa dalla Congregazione per i Vescovi. Nel *Direttorio Apostolorum successores*, si precisa che “*tali organismi imprimono uno stile comunionale al governo pastorale del vescovo, in quanto si realizza una sorta di circolarità tra quanto il vescovo è chiamato a disporre e provvedere con responsabilità personale per il bene della diocesi e la collaborazione di tutti i fedeli. Il vescovo ricorderà chiaramente che gli organismi di partecipazione non si ispirano a criteri della democrazia parlamentare, perché sono di natura consultiva e non deliberativa*”²⁰.

2. *Senatus episcopi*

Il Codice definisce il Consiglio presbiterale “senato del vescovo”, legando tale istituto all’ufficio vescovile. Un esempio della forza di tale connessione è ravvisabile nel caso di sede vacante quando, mentre continua ad esistere il presbiterio diocesano, cessa il Consiglio presbiterale²¹. Più in generale si può affermare che l’intera vita del Consiglio presbiterale è scandita dall’agire del vescovo: al vescovo diocesano ne spetta la costituzione²² e lo scioglimento

CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri. Nuova edizione*, Città del Vaticano 2013, n. 26.

¹⁸ Si pensi, ad esempio, ai tentativi di assimilarlo agli strumenti di rappresentanza politico-sindacale caratteristici delle società occidentali contemporanee. MARIO MARCHESI, *Il Consiglio presbiterale: gruppo di sacerdoti, rappresentante di un presbiterio*, nel vol. *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesano e parrocchiali*, a cura di MAURO RIVELLA, Ancora, Milano, 2000, pp. 103-105. Id., c. 495, nel vol. *Comentario exegético al Código de derecho canónico*, a cura dell’ISTITUTO MARTÍN DE AZPILCUETA. FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO UNIVERSIDAD DE NAVARRA, III/2, EUNSA, Pamplona 1997, 1142-1146. MICHEL DORTEL-CLAUDOT, *L’évêque et la synodalité*, in *Nouvelle Revue Théologique*, p. 652. WINFRIED AYMANS-KLAUS MÖRS DORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch Auf Grund des Codex iuris Canonici*, Band II, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1997, p. 393.

¹⁹ EUGENIO CORECCO, *Struttura sinodale o democratica della Chiesa particolare?*, in *Ius et communio*. cit., pp. 15-17. L’articolo fu pubblicato inizialmente nel vol. *Miscelánea en honor de Juan Becerril y Antón-Miralles*, a cura di HORACIO SANTIAGO OTERO, Ed. Revista de Occidente, Madrid 1974, II, pp. 269-299.

²⁰ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi Apostolorum successores*, n. 165, 22 febbraio 2004, Città del Vaticano 2004: EV 22/1974.

²¹ Can. 501 § 2 CIC.

²² Can. 495 § 1 CIC. Nei vicariati e nelle prefetture apostoliche tale compito spetta al vicario o al prefetto. Can. 495 § 2 CIC.

nel caso di inadempienza o di grave abuso²³, l'approvazione degli statuti²⁴, la nomina di alcuni membri²⁵, la convocazione²⁶, la presidenza e la definizione dell'ordine del giorno²⁷, l'opportunità di accogliere o meno le proposte dei membri²⁸, la responsabilità di far conoscere la decisione al termine della consultazione²⁹ e ciò che è stato stabilito³⁰.

Se è vero che il Consiglio presbiterale non esiste e non agisce senza il vescovo diocesano, è altrettanto vero che il vescovo diocesano non può non avere un *senatus* presbiterale che lo assista nel governo pastorale della diocesi. Cessata la situazione di sede vacante, entro un anno dalla presa di possesso, il nuovo vescovo diocesano è tenuto infatti a costituire nuovamente il Consiglio presbiterale³¹; mentre là dove non è possibile costituire un *coetus* di sacerdoti per l'esiguo numero di preti, il presbiterio stesso, senza meccanismi di rappresentatività, coadiuva il vescovo nel perseguimento del bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata³².

La costituzione del Consiglio presbiterale avviene mediante decreto vescovile ed è un atto di potestà esecutiva, disciplinato dalla normativa universale e da quella particolare. Il *Codex* attribuisce la responsabilità, entro i confini della propria diocesi, esclusivamente al vescovo diocesano, per cui è invalido l'atto compiuto ad esempio dal vescovo ausiliare costituito, ai sensi del can. 406 § 1, vicario generale. Circa l'oggetto, il vescovo può includere tra i membri del Consiglio presbiterale solo presbiteri, *a norma iuris*, in particolare deve attenersi alla normativa dei cann. 497-498, alle norme emanate dalla Conferenza episcopale³³ e agli statuti propri³⁴.

Il vescovo diocesano presiede legittimamente il Consiglio presbiterale e i lavori dello stesso. Può affidare la conduzione delle discussioni a un mode-

²³ Can. 501 § 3 CIC.

²⁴ Can. 496 CIC.

²⁵ Can. 497, 3° CIC.

²⁶ Can. 500 § 1 CIC.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Can. 500 § 2 CIC.

³⁰ Can. 500 § 3 CIC.

³¹ Can. 501 § 2 CIC.

³² GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1990, p. 564. Nei vicariati e nelle prefetture apostoliche il consiglio presbiterale può risultare composto anche solo da tre presbiteri missionari. Cf. Can. 495 § 2 CIC.

³³ Can. 496 CIC.

³⁴ Can. 499 CIC.

ratore secondo gli statuti senza per questo venir meno al suo dovere³⁵, ma non può disporre di questo organismo in modo arbitrario. È tenuto infatti all'osservanza degli Statuti propri e nei casi patologici, in cui si riscontra una inadempienza del Consiglio o di alcuni suoi membri – ad esempio assenze ripetute non giustificate, ostruzionismo ideologico – o addirittura un abuso grave delle competenze riconosciutegli dal diritto³⁶, deve necessariamente consultare il Metropolita prima di procedere con la promulgazione di un decreto di scioglimento, onde evitare un'illecita compressione dell'autonomia del Consiglio stesso³⁷.

Trattandosi di un organo consultivo, spetta unicamente al vescovo diocesano l'atto decisorio, in quanto la responsabilità del governo pastorale della Chiesa particolare è affidata in modo personale – proprio, ordinario e immediato, sotto l'autorità del Romano Pontefice – a coloro che, per divina istituzione, sono succeduti al posto degli apostoli, quali pastori della Chiesa³⁸. Ne consegue che il vescovo, per la validità dell'atto che vuole porre in essere, deve sentire il Consiglio presbiterale nei casi prestabiliti dal Legislatore o comunque negli affari di maggiore importanza, riservandosi però la libertà ultima di agire o meno in conformità al parere ricevuto. È evidente che un comportamento contrario al giudizio espresso dal Consiglio presbiterale in modo collegiale difficilmente avrà ricadute positive sull'attività pastorale, o almeno non apparirà immediatamente come frutto dell'unità tra vescovo e presbiterio. Allo stesso tempo bisogna diffidare da posizioni semplicistiche che affermano che i vescovi debbano sempre attenersi al parere del proprio senato, in quanto essi sono partecipi della sollecitudine per tutte le chiese ed esercitano la carità episcopale come membri di un corpo apostolico, in virtù della loro sacramentale consacrazione e in gerarchica comunione col capo e coi membri del collegio episcopale³⁹. Ricorrendo a due immagini utilizzate dal Gerosa per descrivere l'episcopato, possiamo dire che il vescovo, mentre

³⁵ Cf. PIERANTONIO PAVANELLO, *Commento al can. 500*, nel vol. *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale, Milano 2001, p. 447.

³⁶ Il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi ricorda che «il consiglio presbiterale non deve mai agire all'insaputa del vescovo diocesano, in quanto soltanto a lui spetta convocarlo, presiederlo, determinare le questioni da trattare e divulgare il contenuto delle discussioni e le eventuali decisioni adottate». AS 182: EV 22/2011.

³⁷ Can. 501 § 3 CIC. Nel caso in cui si tratta del Consiglio presbiterale della stessa sede metropolitana, il metropolita è tenuto a consultare il vescovo suffraganeo più anziano per promozione.

³⁸ Cf. LG 20c; 23b: EV 1/333;339. CD 8a; 11b: EV 1/586;594.

³⁹ Cf. LG 22-24: EV 1/336-343. CD 4a; 6: EV 1/579;582-584. Cf. EUGENIO CORECCO, *Il Vescovo, capo della Chiesa particolare, protettore e promotore della disciplina locale*, nel vol. *Ius et communio*, I, pp. 325-339, in particolare pp. 338-339. L'articolo apparve originariamente in *Concilium*, n. 4, 1968, pp. 106-121.

governa – e quindi anche mentre si relaziona con il suo Consiglio presbiterale – è sempre “*homo apostolicus*” nei confronti del proprio gregge, ma anche sempre “*homo catholicus*” nei confronti della Chiesa intera⁴⁰.

Chiave di lettura della subordinazione del Consiglio presbiterale al vescovo diocesano è il principio della *communio hierarchica* ripreso dall'eccelesiology di comunione del Concilio Vaticano II ed esplicitato nella Relazione finale del Sinodo dei vescovi del 1985⁴¹. Ne consegue che è errato affermare che il *consilium presbyterale* sia stato istituito per controllare l'attività di governo del vescovo o per avvalorare le decisioni già prese da colui a cui è affidata la cura pastorale della diocesi. La dipendenza di questo organismo dal vescovo vuole esprimere piuttosto lo stretto legame esistente e l'unità nel governo pastorale di quella determinata porzione di popolo di Dio.

3. *Composizione del Consiglio presbiterale*

Il decreto conciliare *Presbyterorum ordinis*, al n. 7a, nell'intento di tradurre in modo pratico la riconosciuta necessità che i vescovi si pongano in ascolto dei loro sacerdoti – suggerendo la consultazione e il dialogo come metodo per il lavoro pastorale al fine di perseguire il bene della diocesi – prescrive “*forma ac normis iure determinandis*” l'istituzione di un “*coetus seu senatus sacerdotum, Presbyterium rapraesentantium*”. Il can. 495, riprendendo questi passi, preclude la possibilità di diventare membro del Consiglio presbiterale a chi non è sacerdote, per cui non possiedono alcun diritto, né attivo né passivo in ordine all'elezione – ma neppure possono essere liberamente nominati dal vescovo – coloro che non hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, almeno nel grado del presbiterato, ai sensi dei cann. 1008-1009. Formulato in termini positivi, potenzialmente costituiscono il *coetus sacerdotum* solo i presbiteri e i vescovi. Per quanto riguarda questi ultimi, scrive l'Incitti, “*il codice non sancisce alcun divieto alla loro partecipazione [vescovi coadiutori o ausiliari]: non è lecito ad altri operare simili interpretazioni restrittive. Diversa*

⁴⁰ LIBERO GEROSA, *El Obispo, punto de convergencia de las dimensiones universal y particular de la Iglesia*, IX Simposio Internacional de Teología, Universidad de Navarra, Facultad de Teología, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona 1989, pp. 434-435. ID, *L'Evêque dans les documents de Vatican II*, nel vol. *Visage de l'Église. Cours d'ecclésiologie*, a cura di PATRICK DE LAUBIER, Éditions Universitaires, Fribourg 1989, pp. 73-90. EUGENIO CORECCO-LIBERO GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, Jaca Book, Milano-Lugano 1995, p. 236. LIBERO GEROSA, *Il prete “uomo di comunione” perché “uomo vero”? Profili canonistici dell'identità e della missione del presbitero*, in *Rivista teologica di Lugano*, n. 3, 2009, pp. 462-465.

⁴¹ EV 9/1800-1809.

è la questione della convenienza: non sembra opportuno che i vescovi coadiutori e i vescovi ausiliari o anche eventualmente gli emeriti godano di voce attiva e passiva in ordine alla partecipazione al Consiglio episcopale⁴². Come per i diaconi e i laici, anche per i vescovi ausiliari e coadiutori altra è la modalità di partecipazione al governo della Chiesa.

Il Consiglio presbiterale costituisce un'emanazione del presbiterio della Chiesa particolare in quanto rappresenta i sacerdoti che appartengono a un determinato presbiterio. Che cosa significa concretamente questa espressione? Il can. 498 offre alcuni criteri pratici per comprendere questa "rappresentatività". Dalla lettura del canone, il corpo elettorale risulta essere composto da tutti i sacerdoti incardinati nella diocesi (§ 1, 1°), dai sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi (§ 1, 2°), dai sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (§ 1, 3°) e, a discrezione del diritto particolare, da altri sacerdoti che abbiano all'interno della diocesi il domicilio o il quasi-domicilio (§ 2). Ne consegue che, per quanto riguarda la normativa universale, due sono i possibili titoli che attribuiscono a un presbitero il diritto di far parte del corpo elettorale e, quindi, di essere eletto membro del Consiglio presbiterale: l'incardinazione e l'esercizio di un ufficio a favore della diocesi (questo secondo titolo si applica solo a coloro che dimorano nella diocesi)⁴³. Requisiti formulati dal legislatore in modo esplicito, ma che necessitano di alcune precisazioni utili per gestire situazioni anomale o patologiche del presbiterio.

- a. *L'incardinazione* «definisce il legame tra il servizio ministeriale del chierico e una Chiesa particolare; ne indica l'appartenenza e l'impegno a dedicarsi ad essa [...]. Con l'incardinazione si stabilisce un legame particolare con un vescovo e la sua Chiesa, ma per servire, attraverso di essa, la Chiesa universale»⁴⁴. *Ex can. 265, "quemlibet clericum oportet esse incardinatum"*, per cui un sacerdote appartiene sempre a una determinata Chiesa particolare e, quindi, a quel presbiterio⁴⁵. Il vincolo giuridico di natura gerarchico e ministeriale definito "incardinazione" completa l'ordinazione di un soggetto al servizio di

⁴² GIACOMO INCITTI, *op. cit.*, cit., p. 128.

⁴³ GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. post sinodale *Pastores dabo vobis*, 17; 74.

⁴⁴ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, n. 35. ANDREA MIGLIAVACCA, *Commento al can. 265*, nel vol. *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di Diritto Ecclesiale, Milano 2001, p. 273.

⁴⁵ GIACOMO INCITTI, *op. cit.*, p. 131.

una porzione di popolo di Dio⁴⁶ e le conferisce stabilità⁴⁷. *A norma iuris* l'incardinazione è il titolo naturale per cui un sacerdote è parte del corpo elettivo del Consiglio presbiterale. Si possono realizzare però situazioni in cui all'incardinazione non segua l'esercizio di un ufficio ecclesiastico a favore della diocesi di appartenenza⁴⁸, oppure casi in cui un sacerdote regolarmente incardinato abbia ricevuto una sentenza o un decreto con cui viene dichiarata o inflitta la pena della scomunica⁴⁹. Ugualmente si può dare il caso in cui un prete eserciti, in modo legittimo, il proprio ministero presso una diocesi diversa da quella di incardinazione, ad esempio come *fidei donum*, oppure – caso meno felice – che per negligenza o disobbedienza si rifiuti di assumere un incarico. Le situazioni menzionate, a titolo diverso, rappresentano delle limitazioni al principio generale enunciato al can. 498 § 1, 1°. Osserva il Marchesi che, “*al fine di salvaguardare la razionalità della norma, l'incardinazione deve avere un nesso giuridico con il servizio per generare una possibilità di agire*”⁵⁰.

- b. *L'esercizio di un ufficio ecclesiastico a favore della diocesi*: il canone parla di “*aliquod officium*» e «*in eiusdem bonum exercent*”. Per il diritto canonico il termine *officium* ha un significato proprio, codificato dal legislatore e descritto al can. 145 § 1. Conseguenza di questa precisazione è la preclusione a quanti, all'interno della diocesi, svolgono un semplice incarico transeunte, non costituito mediante provvisione canonica⁵¹. L'ufficio, inoltre, deve essere esercitato per il bene della diocesi, ovvero finalizzato direttamente alla Chiesa particolare e in qualche maniera collegato con essa. All'interno della diocesi possono essere presenti dei sacerdoti, non incardinati nella stessa, pieni di zelo per la *salus animarum* e ferventi nell'apostolato, ma dediti ad esempio esclusivamente al servizio di una scuola cattolica appartenente al proprio istituto religioso. Pur riconoscendo la preziosità di questa presenza per la Chiesa particolare, essi non svolgono direttamente

⁴⁶ MARIO MARCHESI, *op. cit.*, p. 99.

⁴⁷ CD 28a: EV 1/647.

⁴⁸ È il caso della incardinazione come puro atto formale, intesa come puro supporto giuridico per un presbitero destinato costitutivamente soggetto a un superiore diverso dal vescovo incardinante e non avere uffici dipendenti dal vescovo. Cf. MARIO MARCHESI, *op. cit.*, p. 99.

⁴⁹ *Ex can.* 171 § 1, 3° lo scomunicato è inabile a dare il voto nelle elezioni canoniche, per cui non può essere soggetto attivo, mentre *ex can.* 1331 § 1, 3° non può essere neppure soggetto attivo.

⁵⁰ Cf. *Communicationes*, n. 14, 1982, pp. 216-217. MARIO MARCHESI, *op. cit.*, p. 99.

⁵¹ Cf. cann. 146-147 CIC. CARLO REDAELLI, *Il diritto di voce attiva e passiva nell'elezione del consiglio presbiterale*, in *Partecipazione e corresponsabilità*, cit., p. 130.

un servizio a favore della diocesi, per cui non possono essere inclusi nella previsione del can. 498 § 1, 2°. Il caso presentato ci permette di comprendere nella fattispecie dubbiosa tutti i religiosi presbiteri, così come i sacerdoti membri di società di vita apostolica, delle prelature personali o di ordinariati, ovvero tutti coloro che sia formalmente sia sostanzialmente restano sganciati dal vescovo diocesano, in quanto hanno un ordinario proprio o un moderatore per l'esercizio del proprio ministero sacerdotale. La loro partecipazione al presbiterio diocesano è subordinata all'esercizio di un ufficio a beneficio della diocesi, per cui si può affermare che “*l’inserimento organico nell’attività pastorale della diocesi, in virtù di un mandato del vescovo, viene ad esprimere la circostanza giuridicamente più idonea a giustificare l’appartenenza del presbitero, durante munere, al presbiterio diocesano e quindi al Consiglio presbiterale*”⁵². Ne consegue che è “*manifestamente inidoneo chi con il vescovo non ha nessun rapporto né di diritto né di fatto*”⁵³.

Il can. 497, accanto a quanti sono stati eletti dal presbiterio diocesano, annovera tra i membri del Consiglio presbiterale anche alcuni sacerdoti liberamente nominati dal vescovo diocesano (3°) e altri, secondo quanto stabilito dagli statuti, in virtù dell’ufficio loro affidato (2°). I primi intervengono a perfezionare la rappresentatività del clero diocesano, ad esempio introducendo categorie di presbiteri non espresse dall’elezione: il vescovo può ritenere infatti opportuno che all’interno del Consiglio presbiterale vi sia anche un prete di recente ordinazione, così come un rappresentante del clero anziano, oppure un vicario parrocchiale piuttosto che un cappellano di un ospedale, di una casa di cura o di un istituto di prevenzione e pena. La nomina vescovile di membri non eletti non è obbligatoria e, secondo la *ratio* della norma, non deve essere viziata da logiche mondane di gestione del potere, per cui contraddirebbe la finalità propria del Consiglio presbiterale la scelta di presbiteri in funzione della loro sintonia con le idee del vescovo (semplicemente per bilanciare o correggere le eventuali maggioranze) o legati a lui da interessi alieni rispetto al bene della diocesi.

Alcuni sacerdoti, i cosiddetti *membra nata*, entrano invece a far parte del Consiglio presbiterale con l’assunzione di un determinato ufficio. La designazione degli uffici che conferiscono questa titolarità è riservata agli statuti dello stesso Consiglio. Normalmente figurano tra i membri *ex officio* i vicari

⁵² GIACOMO INCITTI, *op. cit.*, p. 140. CARLO REDAELLI, *op. cit.*, p. 130. D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Il Diritto dei Religiosi. Commento al Codice*, EDIURCLA, Roma 1996, p. 532.

⁵³ MARIO MARCHESI, *op. cit.*, p. 99.

episcopali, il vicario giudiziale e il rettore del seminario. I delegati vescovili per i vari ambiti della pastorale o per particolari categorie di *christifideles*, così come altri collaboratori della curia, sarebbe meglio che non fossero inclusi come membri di diritto, piuttosto prevedere un loro invito come periti per i singoli aspetti di loro competenza.

Il Consiglio presbiterale si compone così di membri eletti, di membri di nomina vescovile e di membri presenti in virtù dell'ufficio: le tre categorie hanno parità giuridica, per cui non vi sono titoli di appartenenza che possano qualificare diversamente il voto.

4. *Il vescovo è membro del Consiglio presbiterale?*

L'esame della composizione del Consiglio presbiterale si completa con qualche nota circa il ruolo del vescovo diocesano. In quanto organo consultivo, il Consiglio presbiterale si pone necessariamente di fronte al vescovo: non avrebbe infatti alcun senso che un soggetto subordinasse il proprio agire all'ascolto del proprio parere. Da un punto di vista ontologico-sacramentale non è però possibile separare il vescovo dal suo presbiterio diocesano. È doveroso distinguerlo, mentre è errato contrapporlo. I documenti conciliari affermano infatti con forza l'unità sacramentale tra vescovo e presbiteri: la costituzione dogmatica *Lumen gentium* afferma che i presbiteri, con le debite distinzioni, sono uniti ai vescovi nell'onore sacerdotale (n. 28a), e con il proprio vescovo costituiscono un unico presbiterio (n. 28b)⁵⁴. Il decreto *Christus Dominus* descrive l'insieme dei sacerdoti diocesani come coloro che sono incardinati o addetti a una Chiesa particolare come un solo presbiterio e una sola famiglia, di cui il vescovo è il padre (28a)⁵⁵. Infine, il decreto sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes divinitus* parla di un unico soggetto costituito dal vescovo con il proprio presbiterio⁵⁶.

Un significativo tentativo di superamento di questa aporia ci sembra quello offerto da F. Coccopalmerio il quale, partendo dalla struttura del Concilio ecumenico e dal suo rapporto con il Romano Pontefice, cerca di ripensare in termini comunionali la relazione tra vescovo diocesano e Consiglio presbiterale. L'insigne canonista propone di individuare una struttura *deliberativo ecclesiale* in cui «non sussisterebbe distinzione tra soggetto che offre consigli

⁵⁴ EV 1/354-355.

⁵⁵ EV 1/647.

⁵⁶ «*Episcopi, una cum suo quisque presbyterio [...] cum universali Ecclesia sentiant atque vivant*». EV 1/1152.

e soggetto che prende la deliberazione»: ci sarebbe quindi un unico soggetto comprendente sia il pastore sia i fedeli. Al primo è riconosciuto un ruolo gerarchicamente superiore, al secondo il diritto/dovere di partecipare al governo pastorale della diocesi. In modo analogo a quanto avviene nel Concilio ecumenico, il vescovo diocesano può votare con la maggioranza dei membri e quindi addivenire una *deliberazione d'insieme*, così come può votare in modo diverso: in questo caso non si avrà una deliberazione dell'insieme⁵⁷. In conclusione riteniamo corretto affermare che il vescovo diocesano fa parte del Consiglio presbiterale, ma non ne è membro, almeno così come lo sono i presbiteri, siano essi eletti, nominati o presenti in virtù dell'ufficio ricoperto.

5. "In regime diocesano". Concetto di "governo ecclesiale"

Paolo VI nel motu proprio *Ecclesiae sanctae*, ha individuato l'ambito di azione del Consiglio presbiterale affermando che "*Episcopum in regime diocesano suis consiliis efficaciter adiuvari possit*"⁵⁸. L'ausilio al vescovo nel governo della Chiesa particolare risulta pertanto essere il compito essenziale e unico di questo organismo rappresentante il presbiterio della diocesi. Per comprendere l'ampiezza di questo aiuto è necessario spendere qualche parola circa il concetto di governo ecclesiale, per evitare di attribuire a questo *senatus Episcopi* un ruolo meramente simbolico oppure ridurre il suo intervento alle otto situazioni previste dalla normativa codiciale⁵⁹.

Consapevoli della vastità e della complessità della riflessione teologica e canonistica in materia e della necessità di operare in questa sede una sintesi funzionale alla comprensione dei canoni 495-501, ci limiteremo a presentare il concetto di governo ecclesiale così come appare nei documenti del Magistero, condividendo in qualche passaggio la riflessione di E. Corecco e di L. Gerosa⁶⁰. Non è infatti possibile trovare all'interno del Codice promulga-

⁵⁷ FRANCESCO COCCOPALMERIO, *La natura della consultività ecclesiale*, in *Partecipazione e corresponsabilità*, cit., pp. 31-32.

⁵⁸ ES 15; EV 2/782.

⁵⁹ Cann. 461 § 1; 515 § 2; 531; 536 § 1; 1215 § 2; 1222 § 2; 1263; 1742 § 1. Il can. 500 § 2, come vedremo in seguito, merita una riflessione a parte in quanto non prevede una situazione determinata, piuttosto allude, con una formula più generica, ad «affari di maggiore importanza».

⁶⁰ EUGENIO CORECCO, *Natura e struttura della «sacra potestas» nella dottrina e nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Ius et communio*, cit., I, pp. 454-485. Pubblicato per la prima volta in *Communio*, n. 13, 1984, pp. 24-52; ID, *Sinodalità e partecipazione*; EUGENIO CORECCO-LIBERO GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, cit., pp. 173-179; LIBERO GEROSA, *L'Evêque dans les documents de Vatican II*, nel vol. *Visage de l'Église*, cit., pp. 73-90; ID, *El Obispo*, cit., pp. 431-441; ID, *Der Bischof: seine Bestellung, seine Geistliche Vollmacht und die Christliche Verkündigung in Europa. Kirchenrechtliche Erwägungen*, in *ET-Bulletin der Europäischen Gesellschaft für katholische Theologie*, n. 3, 1992, pp. 66-94;

to nel 1983 una definizione di “governo” nella Chiesa: il legislatore descrive alcuni ambiti del suo esercizio, ma non si addentra nella riflessione circa la natura e l’origine. Nel libro dedicato alle Norme generali, al can. 129 § 1, si parla della *potestas regiminis* come realtà propria della Chiesa, di istituzione divina, e viene identificata con la potestà di giurisdizione, conferendole in tal modo un significato specifico. Dall’epoca moderna in poi, infatti, la dottrina canonistica ha inteso con il concetto di *potestas iurisdictionis* quel potere assunto con la *missio canonica*, distinto da quello conferito dalla consacrazione episcopale o presbiterale (*potestas ordinis*), mutuando tutte le caratteristiche proprie delle società perfette. La riflessione conciliare sulla natura della Chiesa ha imposto un ripensamento della sua struttura, per cui risulta difficile oggi intendere il governo ecclesiale come semplice conseguenza del suo essere *societas perfecta* al pari di un qualsiasi altro ordinamento giuridico primario. Piuttosto occorre partire dagli elementi costitutivi della Chiesa e quindi dal concetto di *sacra potestas* introdotto da *Lumen gentium*⁶¹.

La costituzione dogmatica sulla Chiesa affida la formazione e la guida del popolo di Dio a coloro che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine, affondando tali compiti nella potestà sacra di cui sono investiti. Il carattere sacro è dato dalla partecipazione dell’unica potestà di Cristo, conferita nella Chiesa da Cristo stesso. Affermare l’unitarietà della potestà di ordine con quella di giurisdizione nell’unica potestà sacra, non significa identificare o sovrapporre i due concetti, anzi diventa necessario comprendere questa unità nella sua «organica diversificazione»⁶². Per E. Corecco, vi sono alcuni

GIANFRANCO GHIRLANDA, *De natura, origine et exercitio potestatis regiminis iuxta novum codicem*, in *Periodica*, n. 74, 1985, pp. 109-164; ID, *Il diritto nella Chiesa*, San Paolo, Cinisello Balsamo 1990, pp. 251-273 e pp. 428-435; ID, *Potestà di governo*, nel vol. *Nuovo dizionario di diritto canonico*, a cura di CARLOS CORRAL SALVADOR-VELASIO DE PAOLIS-GIANFRANCO GHIRLANDA, San Paolo, Cinisello Balsamo 1993, pp. 802-803; ID, *Potestà sacra*, in *Nuovo dizionario di diritto canonico*, cit., pp. 803-811; KLAUS MÖRSDORF, *Potestà sacra nella chiesa*, nel vol. *Sacramentum mundi*, Morcelliana, Brescia 1976, VI, pp. 415-431; WINFRIED AYMANS-KLAUS MÖRSDORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici, Band II*, Ferdinan Schönig, Paderborn-München-Wien-Zürich 1997. Circa la peculiarità del *munus* pastorale di governo, si segnala SALVATORE BERLINGÒ, *Il ministero pastorale di governo: titolari e contenuto*, nel vol. *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di JUAN IGNACIO ARRIETA OCHOA, Marcianum Press, Venezia 2008, pp. 29-44 e ANTONIO VIANA, *Cuestiones selectas sobre el desarrollo de la organización jerárquica de la Iglesia desde el CIC de 1983*, nel vol. *El Código de Derecho Canónico de 1983. Balance y perspectivas a los 30 años de su promulgación*, a cura di JOSÉ LUIS SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDO-CARMEN PEÑA GARCÍA, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2014, pp. 162-165.

⁶¹ LG 10; 18: EV 1/312; 328.

⁶² GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, cit., p. 270. All’indomani della chiusura del Concilio Vaticano II, scriveva il teologo Ratzinger: «il limite severo che da secoli si era introdotto, nel pensiero della maggior parte dei teologi occidentali, tra il potere di ordine e il potere di giurisdizione, si rende ora permeabile, e lo stretto incrocio delle due realtà che, in definitiva, ne costituiscono una

elementi teologici incontestabili che orientano e confermano la lettura unitaria della *potestas sacra*. Il canonista ticinese li individua nel principio della sacramentalità dell'episcopato affermato in LG 21b, nel principio trattato dal can. 129 § 1, secondo cui il potere di giurisdizione può essere conferito solo da una persona ordinata e nella possibilità, offerta dal Concilio, di dare una nuova interpretazione alla distinzione tra ordine e giurisdizione⁶³. I padri conciliari infatti non hanno affrontato la questione del rapporto tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione, preferendo affermare un'unica potestà sacra, avente un'origine eminentemente *cristica*, distinta nelle funzioni proprie della missione di Cristo e quindi della Chiesa: vi è un *munus sanctificandi*, un *munus docendi* e un *munus pascendi*. Tradizionalmente si associava il primo alla potestà di ordine mentre gli altri *munera* alla potestà di giurisdizione. Comprendere i *munera Christi* nell'unica potestà sacra permette di riconoscere un'interdipendenza tra le tre funzioni e un'unità maggiore nella missione ricevuta⁶⁴. Il governo ecclesiale è pertanto in funzione della santificazione e dell'annuncio in quanto “*esplicitazione [insieme al munus docendi e sanctificandi] del munus pastorale ricevuto mediante la consacrazione episcopale, ed il cui contenuto è la carità pastorale*”⁶⁵. Il vescovo infatti opera sempre in forza di tutta la sua *potestas*, essendo parte della sua struttura ontologica in virtù della consacrazione episcopale, “*anche se diventa operativa e si manifesta secondo modalità formali diverse*”⁶⁶.

Il can. 135 § 1 declina le funzioni proprie della *potestas regiminis* secondo le categorie del diritto pubblico secolare, distinguendo una potestà legisla-

sola, appare chiaro davanti allo sguardo». JOSEPH RATZINGER, *La collegialità episcopale: spiegazione teologica del testo conciliare*, nel vol. *La Chiesa del Vaticano II. Studi e commenti intorno alla Costituzione dogmatica 'Lumen Gentium'*, a cura di G. BARÁUNA, Firenze 1965, p. 737.

⁶³ EUGENIO CORECCO, *Natura e struttura*, cit., p. 454. Il vescovo Corecco, nel contributo citato, descrive la distinzione tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione utilizzando la logica della comunicazione propria del segno simbolico, cioè del Sacramento, per la *potestas ordinis* e la logica della comunicazione propria della Parola per esprimere la *potestas iurisdictionis*.

⁶⁴ San Giovanni Paolo II rivolgendosi ai presbiteri disse che «bisogna parlare di una triplice dimensione del servizio e della missione di Cristo, piuttosto che di tre funzioni diverse». GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Novo incipiente a tutti i sacerdoti della Chiesa*, 8 aprile 1979, in *AAS*, n. 71, 1979, pp. 393-417, qui in *EV* 6/1293. SALVADOR PIÉ-NINOT, *Ecclesiologia. La sacramentalità della comunità cristiana*, Queriniana, Brescia 2008, pp. 329-333.

⁶⁵ *AS* 65: *EV* 22/1705; ALBERTO PERLASCA, *L'esercizio della sacra potestas del vescovo nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum Successores", con particolare attenzione alla potestà di governo*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, n. 4, 2010, p. 411.

⁶⁶ EUGENIO CORECCO, *Natura e struttura*, cit., p. 462. L'attuale riflessione teologica sul ministero ordinato, sviluppando la *Nota esplicativa praevia* a LG, afferma che nell'ordinazione viene conferito il *triplex munus*. Affinché il *munus* diventi una *potestas* esercitabile è necessaria la *missio canonica*, ovvero una determinazione di tipo giuridico, confermando l'iterazione tra Sacramento e Parola, così come prospettato da Corecco e Gerosa. ERIO CASTELLUCCI, *op. cit.*, pp. 220-221.

tiva, una potestà giudiziale e una potestà esecutiva. La natura della Chiesa impedisce però di concepire questa distinzione come una vera separazione simile a quella caratterizzante i sistemi statuali moderni, ed esige che venga assunto come criterio di comprensione il principio dell'unità della potestà, secondo cui ogni ufficio ecclesiastico capitale (Romano Pontefice, vescovi in comunione con lui) possiede «radicalmente – in radice – tutta la potestà legislativa, esecutiva e giudiziale nel suo proprio ambito»: la «razionalizzazione della funzione di governo ecclesiale» risulta pertanto essere meramente formale e finalizzata al buon governo pastorale⁶⁷. Il *munus* episcopale si qualifica in definitiva “*non [come] un comandare sovrano, ma un servire preoccupato del bene del popolo [...] : il ruolo che spetta ai pastori della Chiesa è di pura funzione di servizio*”⁶⁸.

Da questa lunga introduzione, possiamo cogliere alcuni punti fermi che permetteranno di interpretare alla luce dell'ecclesiologia conciliare il dato normativo relativo al rapporto tra vescovo diocesano e Consiglio presbiterale: a livello metodologico, non possiamo infatti dimenticare lo stretto legame che unisce la codificazione del 1983 al Concilio Vaticano II⁶⁹.

- Anzitutto considerare il sacramento dell'ordine (cann. 1008-1009) come luogo teologico in cui fondare l'origine della *potestas* episcopale, articolata nel *triplex munus*. A partire dall'atto sacramentale è possibile comprendere il ministero episcopale e quindi quello presbiterale⁷⁰.
- Cogliere nella *communio hierarchica* la condizione di validità per l'esercizio della *potestas* da parte del vescovo: senza gli elementi oggettivi della *communio* viene meno la validità degli atti stessi, sia in ambito sacramentale come in quello non-sacramentale⁷¹.

⁶⁷ JORGE MIRAS-JAVIER CANOSA-EDUARDO BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, EDUSC, Roma 2007, p. 37.

⁶⁸ KLAUS MÖRSORF, *Potestà sacra*, cit., p. 416. LG 24a: EV 1/342; Si veda anche PAOLO GHERRI, *Corresponsabilità e Diritto: il Diritto amministrativo*, in *Apollinaris*, n. 82, 2009, pp. 227-264, anche nel vol. *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata Canonistica Interdisciplinare*, a cura di Id., Lateran University Press, Città del Vaticano 2010, pp. 115-152, dove l'autore individua nel governo ecclesiale un'attività di servizio che si concretizza nel discernimento operativo e nel rispetto del principio della corresponsabilità.

⁶⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso* del 3 febbraio 1983, in *AAS*, n. 75, 1983, pp. 455-463, qui p. 463. LIBERO GEROSA, *Teologia del diritto canonico: fondamenti storici e sviluppi sistematici*, Eupress-FTL, Lugano 2005, pp. 28-29.

⁷⁰ LG 21: EV 1/334-335; CD 28: EV 1/647; AS 64: EV 22/1704.

⁷¹ Cf. EUGENIO CORECCO-LIBERO GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 178; PAOLO GHERRI, *L'ordinamento canonico: norme e strutture*, nel vol. *Manuale di Diritto canonico*, a cura di MANUEL JESUS ARROBA CONDE, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, pp. 43-63; SALVADOR PIÉ-NINOT, *Ecclesiologia*, p. 332.

- Descrivere ogni potestà ecclesiale nella prospettiva della *diakonia*, ovvero nella prospettiva della ministerialità: se l'origine della *sacra potestas* è divina in quanto partecipazione dell'unica potestà di Cristo, inevitabilmente la struttura ontologica conferita e il suo esercizio devono avere l'immagine del Gesù Buon pastore insieme a quella del servo sofferente come naturale riferimento⁷².
- Non confondere il diritto della Chiesa con quello statale: il diritto ecclesiale esprime la peculiare natura della *societas* costituita dal popolo di Dio, per cui è metodologicamente errato ridurre le funzioni proprie del governo ecclesiastico (can. 135 § 1) alla distribuzione/separazione dei poteri tipica degli ordinamenti giuridici primari. Il *munus* episcopale – nella natura e nel suo esercizio – descritto nel Codice di diritto canonico è determinato dalla natura e dalla missione della Chiesa e non da criteri di efficienza organizzativa⁷³. Un'ulteriore conferma della peculiarità del diritto ecclesiale è contenuta nel can. 130 dove si afferma che la potestà di governo può avere effetti giuridici anche in foro interno⁷⁴.
- Da ultimo, distinguere il concetto di *munus regendi* – che abbiamo visto essere una delle dimensioni del servizio episcopale – da quello più ampio di *munus pastorale*⁷⁵. Il legislatore al can. 495 parla di aiuto “*in regime diocesano ut bonum pastorale populi Dei ipsi commissae*”, per cui occorrerà prestare attenzione a non ridurre l'ambito o le materie su cui ascoltare il Consiglio presbiterale, oltre ai casi prescritti dalla normativa codiciale.

6. “*Audito consilio presbyterali*”

Chiarito il concetto di governo pastorale della diocesi, è ora possibile prendere in considerazione le fattispecie per cui è previsto, *ad validitatem*⁷⁶, l'intervento del Consiglio presbiterale nel governo della diocesi. L'esame de-

⁷² LG 24a: EV 1/342; AS 63: EV 22/1699; 65: EV 22/1705; 66: EV 22/1708; ALBERTO PERLASCA, *op. cit.*, p. 410; pp. 422-425. GIAFRANCO GHIRLANDA, *Il munus regendi del vescovo alla luce del can. 381 § 1 e del sinodo dei vescovi del 2001*, in *Periodica*, n. 91, 2002, pp. 680-681.

⁷³ GIAN GIACOMO SARZI SARTORI, *La figura del vescovo alla luce del Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi “Apostolorum Successores”, con particolare attenzione alla potestà di governo*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale*, n. 4, 2010, p. 438.

⁷⁴ Cf. EUGENIO CORECCO-LIBERO GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, cit., p. 178, nota 249.

⁷⁵ ALBERTO PERLASCA, *op. cit.*, p. 422.

⁷⁶ *Ex can. 127 § 2, 2°*.

gli istituti per cui il legislatore esige la consultazione di questo organismo permetterà di verificare se l'aiuto offerto al vescovo è limitato ad alcuni settori della vita ecclesiale oppure se abbraccia l'intero governo pastorale.

- a) Can. 461 § 1: “*Il sinodo diocesano si celebri nelle singole Chiese particolari, quando a giudizio del Vescovo diocesano e audito consiglio presbyterali, le circostanze lo suggeriscano*”. Tra i vari consigli diocesani, il sinodo diocesano costituisce l'istituzione sinodale più antica e più significativa in quanto esprime l'intera porzione di popolo di Dio, riunendo membri fedeli di ogni stato di vita ecclesiale (laici, religiosi e chierici). Scrive L. Gerosa: “*in questo modo la Chiesa particolare di fronte al Sinodo diocesano non è più soltanto destinataria dei provvedimenti e delle direttive pastorali decise dall'assemblea sinodale, ma è essa stessa soggetto protagonista della medesima*”⁷⁷. Il sinodo aiuta il vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana (can. 460) e costituisce con lui un unico soggetto. I membri del Consiglio presbiterale, non solo partecipano di diritto al sinodo diocesano (can. 463 § 1, 4°), ma ancora prima della sua indizione devono essere sentiti circa l'opportunità e la possibilità di una sua celebrazione, valutando se le circostanze la suggeriscono (can. 461 § 1). L'attività del Consiglio presbiterale non si esaurisce nella fase previa all'apertura dei lavori sinodali, ma continua anche nei passi successivi, proponendo o esaminando l'ordine del giorno oppure esprimendosi sulle modalità di convocazione o di celebrazione (ad esempio suggerendo la composizione di determinate commissioni). Il parere del Consiglio può determinare quindi le modalità con cui si realizza la forma più solenne e autentica di partecipazione dei fedeli al governo pastorale della Chiesa.
- b) Can. 515 § 2: “*Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante nisi audito consiglio presbyterali*”. La riflessione ecclesiologicala del Concilio Vaticano II ha permesso al legislatore di prendere in considerazione l'istituto giuridico della parrocchia anzitutto come *coetus fidelium* e solo successivamente i soggetti chiamati a reggerla, confermando la dimensione ministeriale degli uffici annessi alla parrocchia. Modificare *notabiliter*, o addirittura erigere o sopprimere una parrocchia significa intervenire su una comunità di fedeli normalmente legati a un determinato territorio, e

⁷⁷ EUGENIO CORECCO-LIBERO GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, cit., 238.

una scelta di questo tipo non può essere dettata da ragioni di geopolitica ecclesiastica.

Il Consiglio presbiterale, ex can. 515 § 2, è chiamato a coadiuvare il vescovo nella gravosa decisione riguardante l'esistenza o la modifica di una comunità, producendo ultimamente, attraverso il proprio parere, delle conseguenze sulla modalità con cui viene perseguita la *salus animarum*.

- c) Can. 531: “[...] *Spetta al Vescovo diocesano, audito consiglio presbyterali, stabilire le norme con le quali si provvede alla destinazione delle offerte [ricevute dai fedeli in occasione dello svolgimento di qualche incarico parrocchiale] e alla remunerazione dei chierici che svolgono il medesimo incarico*”. Il canone citato disciplina la destinazione delle offerte date ai pastori in occasione dell'assolvimento di incarichi parrocchiali e delle offerte volontarie date in modo spontaneo dai fedeli. Al vescovo spetta tutelare l'intenzione di coloro che donano delle offerte alla Chiesa, così come è chiamato a garantire un adeguato sostentamento al proprio clero. Il Consiglio presbiterale, interpellato sulla questione, può aiutare il vescovo fornendo informazioni circa le necessità economiche dei ministri sacri o delle comunità parrocchiali.
- d) Can. 536 § 1: “*Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, audito consiglio presbyterali, in ogni parrocchia venga costituito il Consiglio pastorale [...]*”. In virtù del battesimo, a tutti i fedeli è riconosciuto il dovere della corresponsabilità in ordine alla missione della Chiesa. La presenza del Consiglio pastorale permette di dare forma a questa corresponsabilità dei fedeli: si tratta di una presenza opportuna, ma non obbligatoria e solo il diritto particolare, quindi il Vescovo coadiuvato dal Consiglio presbiterale, può ravvisare la necessità di questo organismo consultivo nelle parrocchie della propria diocesi.
- e) Can. 1215 § 2: “*Il Vescovo diocesano non dia il consenso [per la costruzione di una nuova chiesa] se, audito consiglio presbyterali e i rettori delle chiese vicine, non giudica che la nuova chiesa potrà servire al bene delle anime e che non mancheranno i mezzi necessari alla sua costruzione e al culto divino*”. – Can. 1222 § 2: “*Quando altre gravi ragioni [rispetto a quanto previsto dal § 1] suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, audito consiglio presbyterali, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime*”.

In queste situazioni il vescovo deve essere illuminato sull'utilità e sulla necessità di un nuovo edificio sacro, oppure sulla possibilità che

uno venga completamente ristrutturato dopo un lungo periodo di abbandono e lasciato in uno stato fatiscente. Il criterio fissato dal legislatore è quello del servizio al bene delle anime, per cui il Consiglio presbiterale, oltre alle considerazioni di tipo economico, deve valutare l'opportunità e la necessità *in regimine* pastorale di una decisione a favore della costruzione di una nuova chiesa, piuttosto che a sostegno della riduzione ad uso profano che non sia indecoroso.

- f) Can. 1263: “*Il Vescovo ha il diritto, auditis il Consiglio per gli affari economici e consilio presbyterali, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un moderato tributo proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi [...]*”. Il Codice, in corrispondenza con il dovere dei fedeli di contribuire alle necessità della Chiesa (can. 222 § 1), riconosce un *ius nativum* della Chiesa di esigere dai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie (can. 1260), ovvero per ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri (can. 1254 § 2)⁷⁸.

Il Consiglio presbiterale, affinché possa offrire un consiglio utile, deve essere portato a conoscenza della realtà patrimoniale della Chiesa particolare. Oltre a un giudizio tecnico, il *senatus episcopi* è tenuto a valutare la corrispondenza tra un determinato progetto pastorale (che può prevedere anche un investimento immobiliare, altri atti di maggiore importanza o di straordinaria amministrazione, *ex* can. 1277) e la realtà della diocesi; quindi la possibilità e l'opportunità di una determinata azione. Il Consiglio presbiterale si esprime quindi anche in merito ai mezzi necessari al vescovo per pascere nel nome del Signore le pecore affidategli ed esercitare a loro vantaggio la funzione di insegnare, di santificare e di governare⁷⁹.

- g) Can. 1742 § 1 (e cann. 1745, 2; 1750): “*Se dall'istruttoria svolta è risultato esservi la causa di cui al can. 1740 [per la rimozione legittima del parroco dalla sua parrocchia], il Vescovo discuta la cosa con due parroci scelti dal gruppo a ciò stabilmente costituito dal Consiglio presbiterale, su proposta del Vescovo*”.

Il parroco, secondo il Codice di diritto canonico, è il pastore proprio di una determinata comunità di fedeli costituita in modo stabi-

⁷⁸ VELASIO DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, EDB, Bologna 1995, pp. 105-112.

⁷⁹ Cf. CD 11: EV 1/594.

le nell'ambito di una Chiesa particolare, individuata giuridicamente come parrocchia (cann. 515 § 1; 519). Il sacerdote, costituito nell'ufficio di parroco, esercita la cura pastorale di quella *communitatis* in comunione con il proprio vescovo, ovvero sotto la sua autorità e nella comune partecipazione al ministero di Cristo. Il legislatore, facendo propria l'indicazione di *Christus Dominus*, secondo cui i parroci nella loro parrocchia devono poter godere di quella stabilità nell'incarico che il bene delle anime esige⁸⁰, ne riconosce la stabilità e impedisce al vescovo diocesano di disporre in modo parziale o arbitrario i membri del suo presbiterio. Nel momento in cui il vescovo ravvisa una danosità, *aut saltem* un'inefficacia, nel ministero di un parroco (anche senza una sua colpa grave, *ex* can. 1740), attenendosi a determinate procedure legali e accertata l'esistenza di almeno una delle cause elencate al can. 1741, può rimuovere quel sacerdote, così come può trasferirlo qualora lo richieda il bene delle anime oppure la necessità o l'utilità della Chiesa (can. 1748). Di fronte al verificarsi delle cause per la rimozione o al rifiuto del parroco nei confronti dell'invito a trasferirsi ad un'altra parrocchia o ad un altro ufficio, il vescovo diocesano è obbligato a consultare due parroci scelti da un gruppo *ad hoc stabilitus*. Questo particolare *coetus*, *ex* can. 1742 § 1, viene costituito dal Consiglio presbiterale, per cui si può attribuire a questo organo consultivo anche il compito di assistere il vescovo nelle relazioni con i singoli presbiteri incardinati nella diocesi o che esercitano in suo favore qualche ufficio. L'aiuto non è da leggersi nella prospettiva di un controllo sindacale sul governo del vescovo, a tutela dei diritti dei chierici, piuttosto nel concretizzare il loro essere cooperatori della verità, uniti da intima fraternità sacramentale⁸¹.

Dal lungo elenco di situazioni in cui il vescovo è tenuto ad ascoltare il Consiglio presbiterale – o almeno a coinvolgerlo – è emerso che pochi sono gli ambiti sottratti alla valutazione di questo organo consultivo. Realmente esso si configura come un organo di aiuto nel governo della diocesi. A quanto stabilito esplicitamente dal legislatore, si può aggiungere la norma “aperta” del can. 500 § 2: “*il vescovo diocesano ascolti il Consiglio presbiterale negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto*”. Ci pare di cogliere da queste righe la possibilità che vengano introdotte fattispecie per cui l'agire del vescovo è

⁸⁰ CD 31: EV 1/662.

⁸¹ PO 8: EV 1/1267.

subordinato al consenso del Consiglio presbiterale – anche se al momento il diritto universale non prevede situazioni del genere – così come la necessità che il vescovo non agisca da solo, ma in comunione con il suo presbiterio, negli affari di maggiore importanza della Chiesa particolare a lui affidata, siano essi di natura eminentemente economica, così come le scelte o gli indirizzi di carattere pastorale (si pensi ad esempio la proposta di adeguare i cammini di iniziazione cristiana alle esigenze dei tempi e del territorio)⁸².

Il Codice di diritto canonico demanda, a tale proposito, alle Conferenze episcopali l’emanazione di eventuali norme per l’applicazione del diritto universale all’interno del proprio territorio affinché – come chiesero i padri conciliari al n. 7 di *Presbyterorum ordinis* – il Consiglio presbiterale possa aiutare il vescovo nel governo della diocesi “*nel modo più confacente alle circostanze e ai bisogni di oggi*”. A titolo esemplificativo, riportiamo alcuni stralci di quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Maltese: «Oltre ai casi previsti dal diritto universale, è conveniente che si ascolti il Consiglio presbiterale anche: a) prima dell’approvazione di un piano pastorale diocesano; b) prima di indire una missione o altra attività pastorale straordinaria su livello diocesano; c) sulla cura pastorale degli emigranti; d) su tutto ciò che riguarda la vita e il ministero del clero, specialmente per quel che riguarda la santità del clero, la sua formazione, la remunerazione e la previdenza sociale»⁸³.

Concludendo possiamo condividere la considerazione espressa da Arrieta secondo cui “*el campo material*” della funzione consultiva del Consiglio presbiterale abbraccia tutta l’ampiezza delle competenze del vescovo diocesano, salvo le materie riservate o espressamente escluse dal diritto⁸⁴.

7. *Gaudet voto tantum consultivo*

Come conciliare la natura consultiva del Consiglio presbiterale con il suo essere realmente un organo di governo della Chiesa particolare? Prima di rispondere a questa domanda occorre precisare le modalità di intervento di questo organismo rappresentativo del presbiterio diocesano. Il Consiglio

⁸² CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri*, cit., n. 60.

⁸³ Cf. JOSÉ TOMÁS MARTÍN DE AGAR, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC*, Giuffrè, Milano 1990, p. 407.

⁸⁴ Cf. JUAN IGNACIO ARRIETA OCHOA, *El regimen jurídico*, cit., p. 588. ID., *L’attività consultiva nell’amministrazione ecclesiastica di governo*, nel vol. *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di ID., Marcianum Press, Venezia 2008, 133-152, dove l’insigne canonista illustra la nozione di funzione consultiva e distingue le previsioni codicili che esigono un parere obbligatorio da quello che richiedono un parere vincolante.

presbiterale è infatti un organo della diocesi, necessario per il governo di quella porzione di popolo di Dio affidata al vescovo, per cui sarebbe errato concepirlo solo come un organo pastorale⁸⁵. In alcune circostanze, abbiamo visto, l'agire del vescovo è vincolato, *ex iure*, all'ascolto di questo Consiglio. Allo stesso tempo non si può parlare di una sorta di "autorità gerarchica parallela" a quella del vescovo diocesano, a modo di organo di controllo ad esempio, o di "autorità concorrente", in quanto andrebbe a contraddire il legame ontologico tra il vescovo e il suo presbiterio, così come la natura e la missione stessa della Chiesa⁸⁶.

Il Consiglio presbiterale è un organo consultivo ausiliare del vescovo, vincolato alla sua persona, che lo assiste negli atti di governo che gli competono e di cui risponde personalmente⁸⁷. Il vescovo ha infatti una piena responsabilità della cura del gregge affidatogli e risponde personalmente del suo agire davanti a Dio e davanti agli uomini⁸⁸. Preciso il carattere personale del *munus pastorale*, è possibile comprendere correttamente lo spazio della corresponsabilità dei presbiteri nel governo della Chiesa particolare in cui sono inseriti. I sacerdoti partecipano *attraverso il vescovo* al governo⁸⁹, per cui si può parlare di una *partecipazione mediata* alla missione del successore degli apostoli. La garanzia di questa unità, che impedisce ogni tentativo di separazione o contrapposizione al vescovo, è data dal vincolo giuridico espresso dal valore consultivo del parere del Consiglio presbiterale, ma anche dalla necessità che venga sentito, al fine di maturare una decisione illuminata anche dal confronto con il proprio clero, qui legittimamente rappresentato.

Questo dialogo *in regime diocesano* può essere descritto individuando tre spazi temporali differenti: un momento cognitivo, uno valutativo e, infine, una fase deliberativa⁹⁰. In un primo tempo sul vescovo diocesano grava il dovere di garantire una corretta informazione ai singoli membri del Consiglio presbiterale, affinché si possa raggiungere una conoscenza potenzialmente piena o almeno sufficiente. Tuttavia – annota C. Begus – “*non si può*

⁸⁵ AS 182: EV 22/2009; Cf. JUAN IGNACIO ARRIETA OCHOA, *El regimen juridico*, cit., p. 574.

⁸⁶ Cf. CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Giuffrè, Milano 2009, p. 474.

⁸⁷ Cf. JUAN IGNACIO ARRIETA O., *El regimen juridico*, cit., p. 575.

⁸⁸ ALBERTO PERLASCA, *op. cit.*, p. 424.

⁸⁹ JUAN IGNACIO ARRIETA OCHOA, *El regimen juridico*, cit., p. 575.

⁹⁰ Cf. CRISTIAN BEGUS, *Responsabilità patrimoniale degli Organi canonici di consultazione*, nel vol. *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza. Atti della Giornata canonistica Interdisciplinare*, a cura di PAOLO GHERRI, Roma 2010, pp. 185-192; Si segnala anche l'accurata analisi del processo decisionale nella Chiesa a cura di Gherrì, PAOLO GHERRI, *Decidere e giudicare nella Chiesa*, in *Apollinaris*, n. 84, 2011, pp. 27-88.

escludere che ai singoli componenti sia deputata l'acquisizione di dati rilevanti o che siano questi di propria iniziativa ad ottenere informazioni e chiedere notizia sia sullo stato economico della persona giuridica sia sullo svolgimento di determinati affari sia sulla rilevanza di particolari atti nella conduzione complessiva, potendosi addirittura ipotizzare che sussista a carico dei membri un dovere di ricevere o ricercare notizie sulla gestione e sul funzionamento della persona giuridica"⁹¹. Il completamento dell'informazione, che si realizza in un arco di tempo stabilito a discrezione dello stesso vescovo, diviene una condizione preliminare alla reale partecipazione al governo della diocesi⁹².

Segue il momento valutativo, ovvero il Consiglio presbiterale è chiamato a compiere un esame della questione effettuando *"una stima preventiva sulla corrispondenza di un singolo atto specifico con quanto previsto dal Diritto prima che abbia effetti giuridici"*⁹³. Per le ragioni espresse nelle prime pagine di questo capitolo, si comprende che la valutazione non può però ridursi a un giudizio di legittimità, ma deve necessariamente addentrarsi anche nel merito della decisione.

Da ultimo il Consiglio deve formulare un'opinione che lascia il vescovo libero di agire o meno in accordo con quanto espresso, *"anche se per discostarsi risulta necessario vi sia una ragione prevalente (can. 127 § 2, 2°) da valutarsi con particolare prudenza poiché devono ponderarsi bene le motivazioni che spingono ad agire in modo contrario"*⁹⁴. Il rispetto di questo processo cognitivo-valutativo-deliberativo permette la realizzazione di una vera corresponsabilità e quindi partecipazione al governo pastorale della diocesi. Ai preti membri del Consiglio presbiterale infatti non viene chiesto soltanto un giudizio parziale o soggettivo su una determinata proposta, piuttosto è loro riconosciuto uno spazio di studio e di confronto che può completare le informazioni già raccolte e possedute dal vescovo, in modo tale da integrare o modificare in parte o totalmente, oppure addirittura riformare un progetto pastorale così come un singolo atto di governo: il voto consultivo, così inteso, si afferma come *"parte integrante e costitutiva del processo dal quale nasce il giudizio dell'autorità"*⁹⁵.

L'unità tra vescovo e Consiglio presbiterale *in regimine* appare ancora più forte nella lettura che F. Coccopalmerio, nel contributo già citato, fa

⁹¹ CRISTIAN BEGUS, *ivi*, p. 186.

⁹² Al dovere del vescovo di informare adeguatamente tutti i membri del consiglio presbiterale, corrisponde il dovere dei singoli presbiteri al segreto – operante nei confronti di terzi – di quanto si è conosciuto. Cf. CRISTIAN BEGUS, *ivi*, 187.

⁹³ CRISTIAN BEGUS, *ivi*, 188.

⁹⁴ CRISTIAN BEGUS, *ivi*, 189-190.

⁹⁵ EUGENIO CORECCO, *Struttura sinodale*, cit., 21.

dell'istituto del voto consultivo⁹⁶. Il canonista milanese compara la dinamica consultiva in ambito ecclesiastico con quella propria del diritto civile, facendone emergere le peculiarità (si pensi ad esempio alla posizione particolare del vescovo in seno al Consiglio presbiterale, così come al legame tra vescovo e presbiteri, o al valore della volontà del vescovo). Si impone la necessità del chiedere consiglio *ex iure* a prescindere dall'esistenza o meno di una situazione di ignoranza (nel deliberante) o di speciale conoscenza (nell'esperto)⁹⁷: nei casi previsti dal legislatore il vescovo è tenuto a sentire il parere del Consiglio presbiterale anche qualora possieda una quantità/qualità di informazioni maggiore rispetto a quella dei membri dell'organo consultivo. In tal caso, il vescovo è tenuto a comunicare almeno parte delle sue conoscenze al Consiglio affinché questi possa esprimersi con sufficienza di giudizio. Come si vedrà nel prossimo paragrafo, oltre alla dimensione dell'obbligatorietà giuridica, prescritta dal Codice nei singoli casi, i vescovi sono chiamati a pascere un gregge che gode, in virtù del battesimo, dell'abilitazione o capacità di consigliare i propri pastori⁹⁸. Ne consegue che i presbiteri, coloro che sono investiti del compito di coadiuvare il vescovo nel governo pastorale della diocesi, hanno l'obbligo e il diritto di consigliare colui a cui è affidata la cura della propria Chiesa particolare.

La natura consultiva del Consiglio presbiterale, in definitiva, non costituisce né un compromesso tra la struttura gerarchica della Chiesa e le istanze democratiche degli ultimi secoli, né una limitazione imposta dal più forte al più debole. Per E. Corecco, l'istituto del voto consultivo *“istituzionalizza una necessità inerente alla dinamica della comunione”*⁹⁹, in quanto esprime la posizione dei presbiteri chiamati strutturalmente a contribuire alla formulazione del giudizio di fede di coloro che hanno la responsabilità di esprimerlo come giudizio comune, vincolante per tutti¹⁰⁰. Ultimamente si può affermare che la dinamica della consultività *in regime* manifesta il *“rapporto strutturale di immanenza, del vescovo alla sua Chiesa particolare e dei fedeli [in particolare dei presbiteri] al ministero episcopale”*¹⁰¹.

⁹⁶ FRANCESCO COCCOPALMERIO, *op. cit.*, 23.

⁹⁷ FRANCESCO COCCOPALMERIO, *ivi*, pp. 27-28.

⁹⁸ Can. 212 § 3 CIC; FRANCESCO COCCOPALMERIO, *op. cit.*, p. 28.

⁹⁹ EUGENIO CORECCO, *Sinodalità e partecipazione*, cit., p. 125.

¹⁰⁰ Cf. EUGENIO CORECCO, *ibidem*. Nella riflessione di Corecco il voto è anzitutto *testimonianza di fede*, per cui il giudizio prodotto dal confronto con chi è chiamato a dare un parere non può essere che *giudizio di fede*.

¹⁰¹ EUGENIO CORECCO, *ivi*, p. 126. Cf. anche EUGENIO CORECCO-LIBERO GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, cit., pp. 223-224.

8. *Ragioni di una presenza: livello del buon governo*

L'analisi fin qui condotta ci ha permesso di descrivere come il legislatore ha previsto il rapporto tra il vescovo diocesano e il suo Consiglio presbiterale nel governo pastorale della Chiesa particolare a lui affidata, qualificandolo come necessario. Si tratta ora di impostare l'indagine circa le ragioni della obbligatorietà della costituzione e dell'ascolto di questo particolare organismo presbiterale.

Osservando e comparando i diversi ordinamenti giuridici primari contemporanei, così come quelli di altre epoche storiche, si constata che colui che governa è sempre assistito da un particolare organismo che lo aiuta, mediante il proprio consiglio, nell'esercizio delle funzioni proprie dell'ufficio ricoperto. La Chiesa, nella sua realtà di organismo visibile affidato alla cura pastorale dei successori degli Apostoli in comunione con il Romano Pontefice¹⁰², non sfugge a questa dinamica umana, per cui chi governa – pur godendo di una potestà ordinaria, propria e immediata – è assistito nell'esercizio del proprio ufficio. Errázuriz descrive questo fenomeno come conseguenza di “*esigenze primordiali di buon governo che determinano la necessità di contare sull'aiuto di altri nell'esercizio della funzione di governare della diocesi*”¹⁰³. L'autore individua due esigenze: una prima costituita dai limiti umani della persona del vescovo e una seconda concernente invece la scienza per il buon governo della Chiesa particolare: vi è infatti la “*necessità di avvalersi della conoscenza e del giudizio dei diocesani (clero e altri fedeli) [...] per conoscere più da vicino la realtà diocesana nonché per poterla valutare adeguatamente agli effetti di prendere decisioni ed avviare progetti pastorali*”¹⁰⁴. Alcune scelte di governo necessitano di competenze tecniche e specifiche, quali ad esempio la capacità di stimare i costi per l'erezione di una nuova chiesa o la capacità di una parrocchia di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'accensione di un mutuo o da un finanziamento bancario nella realizzazione del nuovo edificio di culto, per cui si rende necessario l'ascolto di professionisti o di persone informate sulla realtà.

La necessità di avvalersi del giudizio o della conoscenza dei propri fedeli si rivela utile anche per la definizione degli orientamenti pastorali per la propria Chiesa particolare: considerare le attese del popolo di Dio, valutare le paure e le preoccupazioni dei parroci o dei laici impegnati nell'annuncio

¹⁰² LG 8: EV 1/304; 18: EV 1/328-329; 20: EV 1/331-333.

¹⁰³ CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ MACKENNA, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano 2009, p. 463.

¹⁰⁴ CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ MACKENNA, *Ibidem*.

e nella testimonianza, discernere le iniziative che spontaneamente sorgono all'interno della diocesi, misurare il grado di realizzabilità di alcuni progetti alla luce della diversità delle zone in cui geograficamente la diocesi è suddivisa.

Da ultimo vi è un'esigenza di garanzia a tutela del "retto e prudente esercizio"¹⁰⁵ della potestà episcopale. L'umanità del vescovo è ferita dal peccato quanto quella di qualsiasi altro uomo, per cui occorre sempre vigilare affinché si eviti "perfino l'apparenza di interessi personali nelle decisioni di governo"¹⁰⁶. L'aiuto offerto da chi è preposto dal diritto a consigliare il vescovo diventa in questa prospettiva una garanzia per il ministero episcopale e, insieme, per il conseguimento del bene comune dei *christifideles*¹⁰⁷.

Personalmente ritengo che il Consiglio presbiterale nasca non solo da queste esigenze di buon governo, piuttosto dall'intrinseco legame esistente tra vescovo e presbiterio in virtù di due particolari atti giuridici: il battesimo e il sacramento dell'ordine. Seguendo la riflessione di E. Corecco, ravvisiamo anzitutto nella realtà sacramentale l'origine della collaborazione necessaria tra il vescovo diocesano e il Consiglio presbiterale quale espressione del presbiterio diocesano. Secondo il canonista ticinese infatti "sarebbe scorretto affrontare il problema della sinodalità, quale dimensione del ministero episcopale, a partire da modelli istituzionali naturali secolari. L'operazione sfocerebbe inevitabilmente nell'insanabile antinomia esistente tra il principio individuale e quello collettivo soggiacente ad ogni istituto collegiale umano e civile"¹⁰⁸.

9. Ragioni di una presenza: livello sacramentale

La lettura combinata dei cann. 375 § 2 e 1009 § 3 permette di individuare un ulteriore livello nella fondazione del legame tra vescovo diocesano e Consiglio presbiterale. Le norme citate recepiscono la riflessione ecclesiologica del Concilio Vaticano II circa la sacramentalità dell'episcopato, affermando che il *munus sanctificandi*, il *munus docendi* e il *munus regendi* del vescovo derivano dal sacramento ricevuto con la consacrazione episcopale¹⁰⁹. Il

¹⁰⁵ CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ MACKENNA, *ivi*, p. 465.

¹⁰⁶ CARLOS JOSÉ ERRÁZURIZ MACKENNA, *Ibidem*.

¹⁰⁷ Cf. Can. 223 § 1 CIC.

¹⁰⁸ EUGENIO CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, in *Ius et communio*, cit., II, p. 92. Pubblicato per la prima volta nel vol. *Pastor bonus in Populo. Figura, ruolo e funzioni del Vescovo nella Chiesa*, a cura di A. AUTIERO-O. CARENA, Città Nuova, Roma 1990, pp. 303-329

¹⁰⁹ VINCENZO FAGIOLO, *L'episcopato: sacramentalità, collegialità, ministero secondo il CIC*, nel vol.

sacramento dell'ordine nel grado dell'episcopato conferisce a chi lo riceve la pienezza del sacramento stesso, ovvero il vertice del sacro ministero¹¹⁰. La teologia conciliare riconosce un unico sacramento dell'ordine fondato sull'unità del ministero apostolico del quale è la continuazione, la cui unità prevede una gradualità. P. Goyret spiega che “*la divisione dell'ordine non è quella del tutto integrale nelle sue parti (distinctio totius in partes), ma quella del tutto potenziale (distinctio totius potestativi), per cui si riscontra completo solo in una parte (l'episcopato), mentre nelle altre si ha una qualche partecipazione di esso (il presbiterato e il diaconato). Di conseguenza la successione degli ordini è cumulativa: nel riceverne uno non si perde il precedente, di modo che un vescovo è anche presbitero e diacono, e un presbitero è anche diacono*”¹¹¹. Tralasciando il grado del diaconato, che come stabilisce il nuovo § 3 del can. 1009 non conferisce la missione e la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo – piuttosto abilita al servizio del popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della parola e della carità – concentriamo la nostra attenzione al rapporto tra vescovo e presbitero in quanto entrambi sono configurati a Cristo Capo. A entrambi viene conferito in modo indelebile una funzione di servizio particolare: quella della paternità spirituale di fronte a tutta la comunità, così come entrambi sono deputati ad essere autorità nella comunità ecclesiale¹¹². Corecco presenta la differenza di grado tra l'episcopato e il presbiterato in termini quantitativi e non qualitativi, in quanto entrambi hanno lo stesso e identico potere consacratorio rispetto all'eucarestia¹¹³. Il decreto conciliare *Presbyterorum ordinis*, al n. 2 dichiara che il sacerdote partecipa alla pienezza del sacramento dell'ordine del vescovo in grado “subordinato”¹¹⁴, ma ciò non significa che il vescovo trasmetta parte

Episcopato. Presbiterato. Diaconato. Teologia e Diritto canonico, a cura di E. CAPPELLINI, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1988, p. 219. Rinviamo allo studio di Miele per una ponderata sintesi della riflessione sul rapporto tra teologia e diritto canonico, quindi tra linguaggio teologico e linguaggio giuridico. L'autore illustra l'integrità dell'autonomia scientifica delle due discipline e la complessità dell'inevitabile passaggio dalle categorie dell'una scienza a quelle dell'altra. MANLIO MIELE, *Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina*, cit., pp. 23-24 e pp. 37-38.

¹¹⁰ LG 21b: EV 1/335. L'affermazione della sacramentalità dell'episcopato costituisce una delle grandi novità del Concilio Vaticano II; ne è prova il fatto che il Codice del 1917, al can. 949, presentando i sette gradi dell'ordine (presbiterato, diaconato, suddiaconato, accolitato, esorcistato, lettorato ed ostariato) non contemplava l'episcopato.

¹¹¹ PHILIP GOYRET, *Chiamati, consacrati, inviati. Il sacramento dell'ordine*, Libreria Editrice Vaticana, Roma 2003, p. 120. LIBERO GEROSA, *Il prete “uomo di comunione” perché “uomo vero”?*, cit., p. 461.

¹¹² Cf. EUGENIO CORECCO, *Articolazione della sinodalità*, cit., p. 169.

¹¹³ Cf. EUGENIO CORECCO, *Sacerdozio e presbiterio nel CIC*, in *Ius et communio*, cit., I, p. 444. Pubblicato anche in *Servizio Migranti*, n. 19, 1983, pp. 354-372.

¹¹⁴ PO 2b: EV 1/1245.

del proprio sacramento al presbitero. Fonte del sacramento presbiterale è Cristo che, servendosi strumentalmente del segno, opera nel sacramento¹¹⁵. L'unità del sacramento, così intesa, origina un'interdipendenza attiva e passiva dei presbiteri nei confronti del vescovo e del successore degli Apostoli nei confronti dei loro cooperatori. Si intuisce, anche solo da queste prime note, come la necessità della cooperazione dei presbiteri al ministero episcopale non si basa solo sulla promessa di obbedienza o su varie esigenze di buon governo, ma sulla stessa unità di consacrazione e missione così come affermato al n. 7 di *Presbyterorum ordinis*¹¹⁶.

Lo studio del sacramento dell'ordine, compreso come luogo teologico e giuridico del fondamento del legame tra i due istituti che lo esprimono, ci permette di riconoscere due tratti propri dell'identità del vescovo che ancorano maggiormente il presbitero alla missione di colui che è chiamato a reggere una Chiesa particolare: si tratta della *rappresentanza sacramentale* e della *dimensione sinodale* che ne deriva.

- a) *Rappresentanza sacramentale del vescovo*. Con il sacramento dell'ordine ricevuto nel grado dell'episcopato si viene a creare una relazione di adeguazione non totale, ma parziale tra il ministro e Cristo, in quanto tra i due soggetti permane il rapporto di alterità. Ciò si realizza non solo come tensione etica costante e permanente nella vita e nel ministero del vescovo, ma anzitutto come frutto dell'azione di Cristo, *ex opere operato* nel sacramento. Tale adeguazione è possibile solo nelle persone fisiche in quanto le persone giuridiche non possono ricevere i sacramenti. La considerazione può sembrare banale, ma subito ci si accorge che precisando quanto detto si esclude la possibilità che vi siano soggetti collegiali in grado di "*rappresentare sacramentalmente, e perciò personalmente, Cristo in quanto capo invisibile della Chiesa: solo il vescovo rappresenta sacramentalmente Cristo Capo*"¹¹⁷. La partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo conferisce una nuova identità, imprimendo una dimensione sinodale che va a qualificare le relazioni dei vescovi tra loro e del vescovo con i presbiteri della propria diocesi.
- b) *Dimensione sinodale del sacramento dell'ordine*. Il can. 336 introduce l'istituto del Collegio dei vescovi all'interno della costituzione gerarchica della Chiesa, affermando che tutti i vescovi, in forza della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica, ne

¹¹⁵ Cf. EUGENIO CORECCO, *Sacerdozio e presbiterio*, cit., p. 445.

¹¹⁶ PO 7: EV 1/1264.

¹¹⁷ EUGENIO CORECCO, *Sinodalità e partecipazione*, cit., p. 113.

fanno parte in qualità di membri. L'ordinazione episcopale costituisce il neo-ordinato all'interno di questo particolare *ordo* di istituzione divina, che continua l'esperienza dell'unico collegio apostolico costituito da San Pietro con gli altri Apostoli¹¹⁸. Il sacramento dell'ordine risulta così essere connotato da una natura essenzialmente sinodale. Questo si riflette in una proiezione universale nei confronti degli altri membri del *collegium episcoporum*, ma anche in una prospettiva particolare in virtù della sua peculiarità personale. Dal sacramento dell'ordine deriva, "necessariamente", il grado sacramentale del presbiterato. Afferma il Corecco: "*il vescovo, concettualmente, non esiste da solo, ma soltanto assieme al Collegio dei presbiteri. Questi ultimi, tuttavia, non avendo la pienezza del sacramento, non sono in grado di rappresentare, nella sua totalità, la Chiesa universale, cioè la Communio Ecclesiarum*" e, conclude il canonista ticinese, "*la Chiesa universale non potrebbe realizzarsi (con la sua struttura sinodale) nella Chiesa particolare, se quest'ultima le fosse strutturalmente eterogenea, se non avesse, cioè, a sua volta, una struttura sinodale, ma fosse retta monisticamente solo dal vescovo. [...] Il carattere sinodale della Chiesa particolare deriva come tale dalla natura dello stesso sacramento dell'ordine, che si realizza secondo tre gradi diversi: l'episcopato, il presbiterato e il diaconato*"¹¹⁹.

Affermare l'esistenza di un'identità ontologicamente sinodale del vescovo significa quindi ampliare l'estensione del suo ministero, in quanto permette di riconoscere una relazione con i membri del Collegio episcopale che supera i limiti istituzionali, giurisdizionali o territoriali. L'unicità del sacramento nella pluralità delle sue realizzazioni personali è il fondamento della struttura non solo personale, ma anche sinodale del ministero¹²⁰. Il Concilio Vaticano II, definendo i presbiteri *necessarios adiutores et consiliarios* del vescovo¹²¹, dichiara che il vescovo diocesano ha bisogno del presbiterio per compiere il suo *munus* pastorale nella Chiesa particolare. Il Consiglio presbiterale acquista così un ruolo molto importante in quanto istituzione fondamentale e costitutiva di quella particolare porzione di popolo di Dio: manifesta la dimensione sinodale della potestà episcopale e rende visibile, in modo analogico, la Chiesa universale nella Chiesa particolare¹²². Il vescovo

¹¹⁸ Cf. LG 22: EV 1/336.

¹¹⁹ Cf. EUGENIO CORECCO, *Articolazione della sinodalità*, cit., p. 136.

¹²⁰ Cf. EUGENIO CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, cit., p. 81.

¹²¹ PO 7a: EV 1/1264.

¹²² "*La Chiesa particolare ha già in se stessa una sua componente sinodale. Infatti non è costituita*

viene collocato dai padri conciliari all'interno del presbiterio, pur guidandolo con un'autorità di istituzione divina: «è membro dello stesso presbiterio, e ne è il membro più insigne»¹²³. L'approfondimento della teologia dell'episcopato e, di conseguenza, della Chiesa particolare, hanno permesso di cogliere e sviluppare il dinamismo sinodale insito nell'identità dei sacri pastori. Nel corso del XX secolo si è assistito a una fioritura del dibattito teologico e a un diffondersi di tentativi di sistematizzazione della materia, sia da parte del movimento liturgico, come in ambito strettamente più teologico¹²⁴.

La riflessione fin qui condotta sembra dare ragione alla forza con cui il Legislatore prescrive la costituzione del Consiglio presbiterale all'interno di ogni Chiesa particolare. Il can. 495 § 1 non esprime altro che la necessarietà del presbiterio accanto al vescovo nel governo pastorale, così come quella dinamica di reciprocità necessaria che caratterizza la relazione tra vescovo e il proprio presbiterio. Il presbitero realizza a fondo la propria missione solo se agisce con gli altri presbiteri e sotto la guida di coloro che governano la Chiesa, partecipando alla loro missione. Allo stesso tempo il vescovo manifesta la pienezza del suo sacerdozio agendo in unione con i presbiteri. Queste mutue relazioni sono di carattere strutturale e non possono essere definite né contingenti né meramente di ordine pratico.

*solo dal vescovo, anche se è il principio e il fondamento della sua unità (LG 23,1), bensì dal vescovo con il suo presbiterio (oltre alla porzione di popolo di Dio che le è propria; can. 369). Il ministero episcopale è già costituito sinodalmente anche dal profilo della sua dimensione personale, perché non esiste senza i presbiteri. L'esistenza dei presbiteri attorno al vescovo non deriva da semplici motivi di ordine funzionale, quasi che il vescovo da solo non fosse in grado di esercitare tutti i compiti attinenti al suo ufficio, ma da motivi ecclesiologici. Una struttura monistica della Chiesa particolare, cioè una struttura formata dal solo vescovo senza il presbiterio, non sarebbe in grado di realizzare in se stessa la struttura sinodale della Chiesa universale. Solo perché esiste nella Chiesa particolare la struttura sinodale del presbiterio, di cui è capo il vescovo, è possibile la realizzazione in essa della Chiesa universale. Evidentemente la struttura sinodale della Chiesa particolare è solo analogica rispetto a quella della Chiesa universale, poiché il rapporto vescovo-presbiteri è diverso da quello tra Papa e vescovi; se così non fosse il processo andrebbe all'infinito». EUGENIO CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, cit., p. 81; Cf. EUGENIO CORECCO-LIBERO GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, cit., pp. 236-237.*

¹²³ TADEUSZ PIERONEK, *Natura e funzioni*, cit., 705.

¹²⁴ Cf. PARICK VALDRINI, *Comunità, Persone, Governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran University Press, Roma, pp. 71-75. ID., *Prêtre*, col. 888-894; *Presbyterium*, col. 834-839, in *Catholicisme* (T. 11); ID., *La sinodalité: La participation au gouvernement dans l'Eglise. Actes du VII^e congrès international de Droit canonique*, Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990, in *L'année canonique. Hors série*, II, 1992, p. 847-860. Circa la configurazione della Chiesa particolare come espressione della compenetrazione e della reciproca ordinatio "tra linea istituzionale e linea partecipativa; tra rappresentanza cristologica generale e rappresentanza cristologica speciale; tra le realizzazioni, ontologicamente diverse, dei munera dei pastori e dei fedeli" si rinvia a MANLIO MIELE, *Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina*, cit., 169. Si segnala inoltre MARIA D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel Diritto Canonico*, Pellegrini Editore, Cosenza 2012, p. 175ss.

10. Ragioni di una presenza: livello dell'Unica missione

Individuato il fondamento ultimo del legame tra vescovo diocesano e Consiglio presbiterale, vorremmo ora abbozzare un'ulteriore pista che potrebbe rivelarsi meritevole di uno sviluppo. Nelle pagine precedenti abbiamo visto come i due istituti giuridici trovino nella realtà sacramentale il momento costitutivo dell'esigenza del loro dialogare e cooperare. Vescovo e presbiteri con il sacramento dell'ordine ricevono la missione e la facoltà di agire *in persona Christi Capitis*¹²⁵, ovvero sono configurati a Cristo sacerdote, in modo da poter agire in nome e nella persona di Cristo capo¹²⁶. Questa consacrazione avviene in virtù dell'unzione dello Spirito Santo e origina in coloro che sono segnati da questo speciale carattere una tensione del ministero e della vita verso la gloria di Dio Padre¹²⁷. Coloro che sono insigniti dell'ordine sacro sono pertanto coinvolti in una dinamica trinitaria, propria della vita del Cristo. Non si può infatti concepire l'identità e la missione di Cristo prescindendo dalla sua obbedienza al Padre e dal suo rapporto con lo Spirito. Il ministero episcopale, in quanto pienezza del sacerdozio ministeriale, è informato dal principio trinitario e questo si esprime sia nello stile e nel fine del proprio servizio alla Chiesa (potremmo dire a livello di tensione morale), sia nella realtà ontologica dello stesso vescovo. Il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, *Apostolorum successores*, al n. 56 presenta il principio trinitario nella prima prospettiva, affermando che *“Il Vescovo non dimentica che è stato posto a reggere la Chiesa di Dio nel nome del Padre, del quale rende presente l'immagine; nel nome di Gesù Cristo suo Figlio, dal quale è stato costituito maestro, sacerdote e pastore; nel nome dello Spirito Santo che dà vita alla Chiesa. Lo Spirito Santo sostiene costantemente la sua missione pastorale e salvaguarda l'unica sovranità di Cristo”*¹²⁸.

L'individuazione a livello ontologico del carattere trinitario dell'azione

¹²⁵ Cf. Can. 1009 § 3 CIC.

¹²⁶ Cf. PO 2d: EV 1/1246.

¹²⁷ Cf. PO 2c.e: EV 1/1246.1248.

¹²⁸ AS 56: EV 22/1692. Esaminando la comprensione della sinodalità da parte della Chiesa ortodossa, il Miele evidenzia sia un principio comunionale strettamente connesso all'immagine-icona della Trinità, sia un principio comunionale derivante dalla cosiddetta ecclesiologia eucaristica, concludendo che «entrambi confermano come le istituzioni canoniche relative al governo della Chiesa non possano prescindere dai principi teologici che riguardano la natura di essa». MANLIO MIELE, *Papa Francesco e gli sviluppi recenti del metodo sinodale*, cit., p. 337. Si segnala anche MATTEO VISIOLI, *La valutazione della comunione nella provvista canonica*, nel vol. *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, cit., pp. 215-228, in particolare p. 220. Con dei distinguo, anche GIANFRANCO GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, GbPress, Roma 2014, pp. 48-50.

pastorale del vescovo permette di evitare di ridurre il *munus episcopale* a un ufficio meramente organizzativo, conferendo invece al vescovo un'identità capace di essere promotore di una spiritualità di comunione¹²⁹. Interessante sarebbe approfondire le implicazioni all'interno della Chiesa particolare di questa identità e cogliere le dinamiche tra vescovo e presbiterio diocesano alla luce di questa impronta trinitaria presente in virtù del sacramento dell'ordine. La centralità di questo sacramento nella vita della Chiesa permette di irradiare su questa la sua dimensione sinodale, conferendole intrinsecamente una struttura comunionale.

11. Conclusioni

Il percorso fin qui tracciato conduce all'affermazione dell'ontologica necessità del vescovo di godere della presenza e dell'aiuto del proprio presbiterio, o di una parte rappresentativa di esso, nel governo di quella porzione di popolo di Dio che gli è stata affidata. La prospettiva indicata da E. Corecco porta ad individuare nel sacramento dell'ordine il luogo teologico e giuridico in cui fondare la necessità del dialogo costante tra vescovo e Consiglio presbiterale. Dalla realtà sacramentale emerge l'immagine della Chiesa con le dinamiche tipiche tra i vari soggetti che la compongono: la corresponsabilità di tutti i battezzati nei confronti della missione della Chiesa, la partecipazione dei presbiteri al governo pastorale del vescovo e l'impossibilità di questi di agire senza il proprio presbiterio.

Nella previsione del can. 495, § 1 ravvisiamo alcune garanzie a tutela dell'autenticità e del retto esercizio della potestà episcopale, così come un richiamo alla realtà della Chiesa, sottraendola all'arbitrio dei pastori o alle mode secolari che posso affascinare e abbagliare i presbiteri o gli altri membri del popolo di Dio. Il rapporto tra i due istituti non è altro che manifestazione dell'unità e alterità propria dell'unico sacramento dell'ordine, in cui si riconosce una differente (graduale) partecipazione ai *munera Christi*.

Il Consiglio presbiterale risulta in definitiva un organismo che permette, in questo momento storico, la realizzazione dell'identità sinodale del vescovo, così come allontana la tentazione di concepire la diocesi o la Chiesa

¹²⁹ Cf. ALBERTO PERLASCA, *op. cit.*, p. 413. Analogamente Urso che osserva che «la comunione e la partecipazione nella Chiesa scaturiscono non da esigenze di efficienza pastorale, ma dalla natura della Chiesa stessa, così come si è stata riproposta dal Concilio e soprattutto come è stata voluta da Cristo Signore». PAOLO URSO, *La struttura interna delle Chiese particolari*, nel vol. *Il Diritto nel Mistero della Chiesa. Quaderni di Apollinaris*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Pontificia Università Lateranense, Roma 2001, II, p. 367.

particolare come realtà monistica. Il rapporto con il presbiterio, nella specie con il Consiglio presbiterale, permette altresì di affermare che nella Chiesa particolare pluralità e unità possono trovare una corretta armonizzazione ed espressione secondo il principio ecclesiologicalo e trinitario della *communio*¹³⁰.

¹³⁰ Scrive Miele “[la sinodalità] consente di cogliere il concretarsi della *communio* nel suo momento funzionale, costituendo essa un fattore di dinamismo della Chiesa. Da tale prospettiva, la sinodalità qualificherà la *communio* in ordine a ogni genere di rapporti (in ultima analisi, anche in ordine a quelli giuridici) tra fedeli e dunque si svolgerà a considerare ab intra la compagine ecclesiale». MANLIO MIELE, *Dalla sinodalità alla collegialità nella codificazione latina*, cit., p. 5.